



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. – Nel corso di un giudizio, promosso da un cittadino straniero, di impugnazione del provvedimento, emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di manifesta infondatezza dell'istanza, *ex art. 28-ter*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 25 del 2008, per avere, il richiedente, sollevato questioni prive di alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 15 maggio 2025 (qui iscritta al numero di registro generale 10081 del 2025), ha sollevato una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ.

La questione è “se i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-*ter* del d.lgs. n. 25 del 2008, con esclusione del caso di cui alla lettera b) di tale articolo, adottati dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale senza disporre ed applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-*bis* del d.lgs. n. 25/2008, ricadano o meno nell'ipotesi di deroga al principio di sospensione automatica, di cui all'art. 35-*bis*, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 25 del 2008”.

Come dà conto, ampiamente, l'ordinanza di rimessione, il ricorrente, nel giudizio *a quo*, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza della sua domanda di protezione internazionale. A sostegno dell'istanza di sospensione, il cittadino straniero ha rilevato che, ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 3, lettera d), del



d.lgs. n. 25 del 2008, il provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi automaticamente sospeso, giacché adottato all'esito di una procedura che non ha rispettato i termini previsti dall'art. 28-*bis* del citato d.lgs. per le procedure accelerate.

Il Tribunale rimettente precisa che, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale in data 16 dicembre 2023, l'Egitto, Paese di provenienza del ricorrente, non era incluso, sulla scorta del decreto ministeriale 13 marzo 2023 (applicabile *ratione temporis*), nella lista dei Paesi di origine designati sicuri, ai sensi dell'art. 2-*bis* del medesimo d.lgs. n. 25 del 2008. Sottolinea, inoltre, che la domanda di protezione internazionale era stata incardinata sin dall'inizio nel solco della procedura ordinaria. In altri termini, la Commissione territoriale aveva applicato la procedura ordinaria "in modo puntuale e preciso" senza ricorrere (come in altri casi) ad un erroneo "depotenziamento" della procedura accelerata in procedura ordinaria per ovviare al mancato rispetto dei termini dettati dall'art. 28-*bis* del d.lgs. 25 del 2008 in conseguenza dell'elevato numero delle domande pervenute.

3. – Occorre muovere dalla premessa che il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Napoli è relativo alla corretta interpretazione delle modifiche introdotte, dal decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito in legge n. 132 del 2018), al testo del d.lgs. n. 25 del 2008, là dove è stata introdotta una distinzione tra la disciplina normativa della procedura accelerata, di cui all'art. 28-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, e quella riguardante la decisione di manifesta infondatezza, di cui all'art. 28-*ter* del medesimo decreto legislativo.

In questo contesto, il dubbio interpretativo concerne la possibilità di ritenere sussistente una deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato allorché il ricorso



giurisdizionale abbia ad oggetto un provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nella specifica ipotesi in cui la Commissione abbia determinato sin dall'inizio di procedere in via ordinaria, senza applicare la procedura accelerata, mancandone i presupposti, al momento dell'avvio dell'esame della domanda di protezione internazionale.

Al riguardo, preme rilevare che l'attuale art. 32, comma 1, lettera *b-bis*), del d.lgs. n. 25 del 2008 (come riformulato dal decreto-legge n. 113 del 2018), applicabile al caso di specie, non richiama più l'art. 28-*bis* comma 2, ossia la decisione all'esito di procedura accelerata, bensì i casi di decisione di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-*ter*.

La modifica normativa del citato art. 32 ha indotto il Tribunale di Napoli rimettente a prospettare la possibilità che la Commissione territoriale possa adottare una decisione di manifesta infondatezza – in casi diversi da quelli in cui il richiedente proviene da Paese di origine sicuro – all'esito di una procedura ordinaria, senza dover fare necessaria applicazione della procedura accelerata.

Con specifico riferimento all'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso, la formulazione del comma 3 dell'art. 35-*bis* (a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 173 del 2020, e sino all'ulteriore modifica derivante dal decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023) prevede che “la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto



legislativo; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere c) ed e)".

Per quel che rileva ai fini dell'esame della questione pregiudiziale, vengono in gioco le ipotesi di cui alle lettere c) e d).

La prima tipologia di casi (quella della lettera *c*) attiene al ricorso avverso "il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*". Tale norma, a sua volta, nell'elencare le tipologie di decisioni adottabili all'esito della fase amministrativa, dispone, per quanto di interesse in questa sede, che la Commissione territoriale adotta una decisione di rigetto per manifesta infondatezza "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*". L'art. 28-*ter*, disciplinando le ipotesi di domanda manifestamente infondata, prevede, sempre in relazione alla tematica qui in esame, che "la domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*".

La seconda tipologia è quella, ai sensi della lettera d), del ricorso proposto avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere c) ed e). Qui viene in rilievo la sola lettera c) dell'art. 28-*bis*, che prevede che vadano trattate con procedura accelerata le domande del "richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*".

La fattispecie del richiedente proveniente da Paese designato di origine sicura viene indicata due volte: la prima, attraverso il richiamo ai casi di provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; la seconda, per il



tramite del richiamo alle ipotesi di domanda da trattare con procedura accelerata.

4. – Tanto premesso, non sussistono le condizioni richieste dall'art. 363-*bis* cod. proc. civ. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.

L'art. 363-*bis* cod. proc. civ. consente al giudice di merito di rimettere gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto nell'ipotesi in cui esista il dubbio interpretativo non sia stato ancora risolto dalla Corte di legittimità.

Questo requisito non è riscontrabile nel caso di specie.

5. – Nella specie, la questione oggetto del rinvio pregiudiziale non presenta profili di novità, alla luce dei temi esaminati dalle Sezioni Unite nella sentenza 29 aprile 2024, n. 11399.

6. – Decidendo sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Bologna, questa Corte, a Sezioni Unite, ha già affermato, con l'indicata pronuncia, che, in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di persona proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione



territoriale.

Preme sottolineare – ed è questo l’aspetto che rileva nella specie – che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11399 del 2024 ha affrontato, in motivazione, anche il tema del rapporto tra procedure accelerate, provvedimento di manifesta infondatezza ed effetto sospensivo automatico. In particolare, ha esaminato gli indirizzi seguiti dalla giurisprudenza di merito, tra i quali proprio quello secondo il quale il legislatore, con il decreto-legge n. 113 del 2018, introducendo l’art. 28-*ter* (titolato “Domande manifestamente infondate”), avrebbe previsto una categoria di manifesta infondatezza sganciata dall’adozione di una procedura accelerata.

Senza limitare il principio enunciato ai soli ricorrenti provenienti da Paesi designati di origine sicura, le Sezioni Unite hanno affermato che “la *ratio* comune alle ipotesi contenute nell’art. 28-*bis*, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessaria coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)”. Hanno inoltre precisato che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”.

In seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito ha applicato i principi affermati nella pronuncia n. 11399 del 2024 come riferiti a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza, non solo ai casi di manifesta infondatezza in esito a procedure accelerate adottate nei



confronti di ricorrenti provenienti da Paesi di origine sicura (cfr. Tribunale di Bologna, decreto dell'11 luglio 2024; Tribunale di Catania, decreto dell'11 luglio 2024; Tribunale di Roma, decreto del 21 ottobre 2024; Tribunale di Trieste, decreto del 9 dicembre 2024).

Nella stessa ordinanza di rinvio, del resto, non sono state indicate pronunce di merito che, dopo la citata decisione delle Sezioni Unite, si possano ritenere espressive di un persistente dubbio interpretativo.

7. – Tale essendo il contesto, normativo e giurisprudenziale, di riferimento, questa Prima Presidente ritiene che il giudice di merito non può considerare la questione come nuova o non risolta per il solo fatto che manca un precedente esattamente in termini, e massimato, rispetto alla specifica ipotesi che fa sorgere il dubbio interpretativo. Non si dà, cioè, novità della questione quando il giudice del merito sia, come nella specie, nella condizione di poter applicare il principio già affermato dalle Sezioni Unite, e rinvenibile nelle pieghe della motivazione, a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili al medesimo principio.

8. – Non essendo riscontrabile il requisito della novità della questione, di cui all'art. 363-*bis* cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Napoli deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in premessa.

Roma, 10 luglio 2025

La Prima Presidente
Margherita Cassano

